

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27-bis, DELL'ALLEGATO B, TABELLA, D.P.R. 642/1972.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA della ASSOCIAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Missionari Comboniani – Mondo Aperto – ONLUS”

Alle ore 15.00 del 04 Dicembre 2009 presso la sede sociale in Vicolo Pozzo, 1 – 37129 VERONA VR si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione “Missionari Comboniani – Mondo Aperto – ONLUS”, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno

- modifiche dello statuto;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Presidente, Fr. Giovanni Grazian, il quale chiama a fungere da segretario P. Ziliani Eugenio che accetta. Il Presidente constatata e fa constatare la presenza di tutti i soci come risulta dal foglio presenze e dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno alla cui discussione nessuno si oppone.

Il presidente informa i soci che in seguito alla ordinaria verifica dello statuto effettuata da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto, è stata rilevata la carenza di due requisiti formali previsti dalla legge di disciplina delle Onlus (dlgs 460/97) ed in particolare l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse.

Il Presidente informa quindi che il Consiglio Direttivo ha provveduto ad apportare allo statuto tali integrazioni e il segretario dà lettura del testo statutario aggiornato composto da 26 articoli.

Il Presidente precisa altresì che il nuovo statuto non modifica le finalità e gli scopi originari dell'Associazione e ricorda come tali modifiche siano necessarie per l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus tenuto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto.

Dopo ampia discussione alla quale tutti i presenti hanno preso la parola, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare lo statuto con le integrazioni ad esso apportate e incarica il Presidente di procedere con i necessari incombeni per la registrazione, la produzione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto nonché di apportare allo statuto tutte le eventuali modifiche necessarie al fine dell'iscrizione all'anagrafe Onlus.

Sul secondo punto “varie ed eventuali”, non avendo nessuno preso la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.45, previa redazione, lettura ed approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


Verona, 04 Dicembre 2009.

Il Segretario,


p. *Ziliani Eugenio*
.....
(P. Ziliani Eugenio)

Il Presidente,

Giovanni Grazian
.....
(Giovanni Grazian)



AGENZIA DELLE ENTRATE	
UFFICIO LOCALE di PADOVA 1	
Reg. 17 DIC. 2009	S. 3
Reg. n°	295
€	171,72



IL FUNZIONARIO
Angela SPORTELLI



**FOGLIO PRESENZE DELLA RIUNIONE D'ASSEMBLEA STRARODINARIA
04 DICEMBRE 2009**

Cognome	Nome	firma
GRAZIAN	GIOVANNI	<i>Giovanni Grazian</i>
CAVALLINI	GIUSEPPE	<i>Giuseppe Cavallini</i>
ZILIANI	EUGENIO	<i>Ziliani Eugenio</i>
LOCATELLI	MARIO	<i>Mario Locatelli</i>
BOZZA	CLAUDIO	<i>Claudio Bozza</i>



STATUTO

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituita l'associazione denominata:

“MISSIONARI COMBONIANI MONDO APERTO - O.N.L.U.S.”

L'associazione ha la propria sede in VERONA (VR), Vicolo Pozzo n. 1.

Art. 2

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3

(Scopi)

1. L'associazione ha come finalità la solidarietà umana, la promozione religiosa, sociale e culturale in patria e nei paesi del Sud del Mondo nei confronti dei soggetti più poveri, secondo lo spirito di San Daniele Comboni. L'associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- a) attività di beneficenza, intesa anche come indicato nell'articolo 10, comma 2-bis del Dlgs 460/97, assistenza socio sanitaria per la realizzazione della solidarietà tra gli uomini, nello Spirito di Cristo e della Chiesa cattolica;
- b) attività di istruzione e di sensibilizzazione, sia di giovani che di adulti nei paesi in via di sviluppo prevalentemente dove operano i Missionari Comboniani;
- c) promozione e organizzazione della raccolta ed elargizione di contributi e aiuti a favore di persone, gruppi, comunità e comunque soggetti bisognosi, tramite la raccolta di contribuzioni, farmaci, viveri, vestiario e aiuti in genere, invio di personale e di volontari;
- d) tutela, promozione e valorizzazione dei diritti umani e civili delle popolazioni a cui è diretta l'attività.

2. L'associazione si basa sul principio della democraticità, della elettività degli organismi della associazione, nonché nei limiti previsti dalla legge, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra i soci, anche in forma indiretta.

4. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

5. Per realizzare gli obbiettivi statutari l'Associazione potrà:

- intraprendere le operazioni che di volta in volta saranno ritenute necessarie alla promozione dell'Associazione stessa;
- procurare i fondi necessari per l'attività della stessa Associazione per mezzo di contributi, donazioni, sottoscrizioni;
- promuovere quindi attività culturali, sociali e ricreative a mezzo convegni, riunioni, mostre e/o riunioni e/o spettacoli nel rispetto delle leggi in vigore;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che rientri negli scopi dell'associazione;



Giovanni Polzani

- finanziare e realizzare nei Paesi del Sud del Mondo progetti di sviluppo finalizzati a ridurre il disagio sociale;
- appoggiare il Collegio delle Missioni Africane nella realizzazione di progetti di assistenza umanitaria che siano coerenti con le finalità proprie dell'Associazione.

6. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e comunque nel rispetto della legge 460/97.

Art. 4

(Soci)

Possono essere soci dell'Associazione i Missionari Comboniani e coloro che condividendo lo stesso spirito e ideali accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

La qualifica di socio si acquista con il versamento della quota sociale.

L'ammissione dei soci all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta di adesione espressamente redatta da chi intende aderire recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno di osservare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi Sociali in conformità di norme statutarie.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

Il consiglio Direttivo non è tenuto a chiarire la motivazione del diniego nel caso questo sia espresso.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5

(Diritti e obblighi)

I soci dell'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, rispettando le direttive del Consiglio Direttivo.

Il comportamento verso gli altri soci all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'Associazione.

I soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci dell'organizzazione hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata quando questa è espressamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Giuseppe Frazzari



Art. 6

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare gravi danni morali o materiali all'Associazione stessa o per grave inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Il socio può essere escluso in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista oltre un mese dall'inizio dell'anno sociale.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e, solo nel caso di ricorso da parte del socio, eventualmente ratificata dall'Assemblea dei soci che deciderà nella prima riunione utile.

Nelle more della decisione il socio è da considerarsi comunque sospeso e non potrà partecipare alle attività associative.

Art. 7

(Organi dell'associazione)

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti alla quale può accedere solamente persone non Socie.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, se deliberato dall'Assemblea;

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelli concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 8

(Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una (1) volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile.

Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera ordinaria o altra comunicazione equipollente (lettera semplice, e-mail, o altra forma di comunicazione scritta) almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è inoltre convocata su richiesta scritta e motivata da inviare al Presidente di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Giuseppe Fozzi

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sul programma di attività dell'associazione e sui regolamenti;
- d) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo;
- e) elegge il collegio dei Revisori dei Conti
- f) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote associative dovute ed eventuali quote aggiuntive straordinarie a quelle annuali;
- g) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.
- h) delibera su quanto concerne l'accettazione e la destinazione di entrate derivanti da lasciti testamentari.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal successivo articolo 20 (venti).

Art. 10

(Validità dell'Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

Ogni socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.

Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento quota associativa.

Art. 11

(Funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina due scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Provanini Provanini

Di ogni assemblea dovrà redigersi apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni socio dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, tra i quali il presidente, eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'esercizio precedente (per il primo triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2007 (trentuno dicembre duemilasette) e sono rieleggibili.

I membri eletti hanno diritto a 1 solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

- il Vice Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o ai Consiglieri, determinando i limiti di tale delega.

Art. 13

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta da almeno i due terzi dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

Art. 14

(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano della legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15

(Validità del Consiglio Direttivo)

Giuseppe Pizzan



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16

(Decadenza del consigliere)

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto;
- b) scadenza del mandato;
- c) decesso;
- d) mancata partecipazione ad almeno n. 2 consigli consecutivi senza giustificato motivo;
- e) esclusione, deliberata dall'assemblea in seduta ordinaria, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Art. 17

(Il Presidente)

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo di cui è anche componente, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

L'assemblea dei soci può revocare il Presidente.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18

(Il vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 19

(Il Segretario)

Segretario:

- assiste il Presidente durante le riunioni del Consiglio Direttivo e nell'espletamento dei suoi compiti;
- cura la redazione del verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alla cui stesura può provvedere un incaricato;

Giuseppe Prezian 6

- è responsabile del buon andamento degli uffici, dell'organizzazione del lavoro e dell'amministrazione dell'associazione.

Art. 20

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e sovrintende alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo

Art. 21

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato dall'Assemblea, dovrà essere composto da uno (1) a tre (3) membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea, qualora lo ritenga necessario per anni tre (3) fra i non soci.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Il presidente dovrà essere scelto tra i professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti presso il ministero di Grazia e giustizia.

In generale i revisori hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi ed accertando la regolarità del rendiconto annuale.

Delle riunioni del Collegio dovrà essere redatto apposito verbale sul libro da tenersi a cura del Collegio stesso.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, esprimendo voto consultivo per questioni riguardanti il bilancio, la tesoreria e operazioni di straordinaria amministrazione.

I revisori hanno diritto ad un compenso stabilito dall'assemblea.

Art. 22

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 (tre), comma 190 (centonovanta), della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione potranno derivare:

- quote associative;
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;

Giuseppe Provan

- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea.

Art. 24

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da beni mobili e immobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

Tutti i beni che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono registrati in un inventario, distinguendo i beni propri dai beni di terzi.

L'inventario è depositato nella sede sociale.

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari vengono invece accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea la quale delibera altresì sulla destinazione delle relative entrate.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione degli altri proventi che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 25

(Bilancio)

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Associazione.

Il bilancio consultivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari e marginali, nonché quelli delle raccolte occasionali e i beni, contributi o i lasciti ricevuti.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'organizzazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consultivo e il bilancio preventivo devono essere approvato entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS.

Art. 26

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Giuseppe Pizzan



Cognome

Nome

firma

GRAZIAN

GIOVANNI

Giovanni Grazian

CAVALLINI

GIUSEPPE

p. Giuseppe Cavallini

ZILIANI

EUGENIO

p. Ziliani Eugenio

LOCATELLI


MARIO

p. Mario Locatelli

BOZZA

CLAUDIO

Claudio Bozza



Giovanni Grazian